

CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata il **comodante Comune di Vetto** con sede in Piazza Caduti di Legoreccio n. 1 a Vetto (RE) - C.F. - P.IVA 00428680359 rappresentata dal **Sig Paolo Castagnetti**, nato a Parma il 15/12/1972, C.F. CSTPLA72T15G337G, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico 2° settore – domiciliato per la sua carica presso il predetto comune,

concede in comodato gratuito

all'**Azienda U.S.L. di Reggio Emilia (comodatario)** con sede in Via Amendola, 2 C.F.- P.IVA 01598570354 rappresentata Direttore Appalti e Patrimonio dott. Alessandro Bertinelli, nato a Reggio Emilia il 23/05/1958, C.F. BRTLSN58E23H223X – domiciliato per la carica presso l'intestata Azienda USL, parte dell'edificio di proprietà sito in Vetto (RE) – Viale Italia, n. 2 – censito al Catasto Fabbricati del Comune di Vetto al Foglio 16 - mapp. 463 di complessivi/Mq. 130 circa per attività temporanea vaccinale in periodo di emergenza Covid-19, corrispondente al piano rialzato composto da: due sale polivalente e servizi igienici, come da planimetria allegata.

Il comodato è regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1) il comodato avrà la durata di cinque settimane a far data dal 12 ottobre 2020 senza necessità di disdetta alcuna né da parte del comodante né da parte del comodatario. Se durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. E' peraltro riservata all'Azienda USL di Reggio Emilia, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, ove vengano a cessare le necessità d'utilizzo dell'immobile;

Art. 2) il comodato riguardante l'occupazione e l'utilizzo dei locali, viene effettuato a titolo gratuito e pertanto nulla, neppure a titolo di rimborso spese, potrà essere richiesto da parte del Comodante, salvo quanto previsto dal successivo art. 8;

Art. 3) il Comodante dichiara che l'immobile è in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche e assume a suo carico l'onere economico di eventuali adeguamenti a norme sopravvenute;

Art. 4) è fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno;

Art. 5) Il comodatario dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato e di accettarli nello stato di manutenzione in cui si trovano. Esso è costituito custode dei locali predetti e dovrà riconsegnare gli stessi nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deterioramento d'uso; in caso contrario il comodatario sarà tenuto al risarcimento del danno;

Art. 6) le spese di manutenzione straordinaria o comunque erogate in funzione d'interventi di carattere straordinario sull'edificio (ristrutturazione, sostituzione d'impianti, ecc.) sono a carico del Comodante. Resta inteso che saranno a carico del comodatario tutte le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso.

Il Comodante per esplicita richiesta del comodatario (Azienda USL) sarà tenuto a provvedere materialmente a tutte le opere di manutenzione ordinaria con l'ausilio di artigiani di fiducia (esecutori e conoscitori degli impianti) ogni qualvolta l'Azienda USL stessa ne faccia richiesta. Il Comodatario riconoscerà al Comodante il compenso relativo per i suddetti interventi;

Art. 7) sono a carico del comodante la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti centralizzati (idro-sanitari, elettrici, riscaldamento, ecc.);

Art. 8) sono a carico del comodatario la pulizia dei locali e le operazioni di sanificazione per Covid prima dell'entrata e alla chiusura dei locali utilizzati. Rimane inteso che, qualora l'utilizzo dei locali risulti in continuità tra la sera e il mattino del giorno seguente, non sarà obbligatorio provvedere alla sanificazione per Covid.



AZIENDA U.S.L. di RE
Servizio Appalti e Patrimonio
Il Direttore
(Dott. Alessandro Bertinelli)

Art. 9) è facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, senza obbligo di preavviso scritto;

Art. 10) il Comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile;

Art. 11) Le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno a carico del Comodatario (Azienda USL), come pure le pratiche di registrazione;

Art. 12) tutti i patti contrattuali sopra riportati, sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto;

Art. 13) a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ai fini della competenza a giudicare, il comodatario elegge domicilio presso la propria sede legale e s'individua il Foro di Reggio Emilia quale autorità giudiziaria competente a giudicare le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione ed alla esecuzione del presente negozio;

Art. 14) per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del C.C. e delle altre leggi in vigore;

Vetto, Li 13/10/2020

per Il Comodante - Comune di Vetto.

(arch. Paolo Castagnetti)



per Il Comodatario - Azienda USL di Reggio Emilia

(Dr. Alessandro Bertinelli)

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "A. Bertinelli", is written below the name of the doctor.

